

**SCHEMA DI CONTRATTO
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

CIG 63139758FE

TRA

La Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.), con sede in Torino, c.so Marconi, 10 (C.F. 09740180014), rappresentata da _____, nella sua qualità di _____ in forza dello statuto societario (di seguito denominata "Società")

E

_____, con sede in _____ (____), Via _____, _____, (codice fiscale _____ e Partita IVA _____), in persona di _____, nella sua qualità di _____ in forza _____ (di seguito "Broker");

PREMESSO CHE

- a) con determinazione del Direttore Amministrativo n. __ del _____ è stato conferito al *Broker*, il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa a favore delle Aziende Sanitarie regionali.
- b) è decorso il termine dilatorio di 35 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- c) in data _____ il *Broker*, a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, ha depositato, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale presunto e, dunque, pari ad € _____ rilasciata in data _____ da _____ che anche se non materialmente allegata al presente Contratto ne forma parte integrante e sostanziale
- d) in data _____ il *Broker* ha trasmesso a SCR Piemonte S.p.a. polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare con massimale di almeno Euro 5.000.000,00 che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto
- e) *[Eventuale: Il Broker ha depositato scrittura privata/atto pubblico di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163];*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA**

quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ossia lo svolgimento dell'attività professionale di broker comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nonché nella loro esecuzione e gestione, nei termini generali di cui agli artt. 106 e segg. del D.Lgs. n. 209/2005, per le Aziende Sanitarie regionali, così come definito nella DGR 21-6940 del 23/12/2013, per i seguenti rami:

Tipologia di polizza

- 1) RCT/O - (Responsabilità Civile Terzi)
- 2) RCAuto/Kasko/ARD
- 3) Altre tipologie:
 - *RC Patrimoniale*
 - *All Risks Property*
 - *Infortuni*
 - *Kasko/incendio/furto*
 - *RC sperimentazioni cliniche no profit DM 14 luglio 2009*
 - *Tutela Giudiziaria – spese legali e peritali*

Il servizio comprende lo svolgimento delle suddette attività professionali correlate anche alla gestione, attuazione e sviluppo del “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali” attualmente delegato dalla Regione Piemonte all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

ART. 3- PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il broker si obbliga ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel capitolato speciale, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

In particolare il Broker si impegna a rendere le prestazioni che sono elencate, in forma indicativa e non esaustiva, all'art. 3 del capitolato tecnico che si intende qui espressamente e totalmente richiamato.

ART. 4 –DURATA DELL'INCARICO

La Convenzione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa. Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura del servizio da parte delle Aziende Sanitarie regionali.

I singoli contratti attuativi della Convenzione stipulati dalle Aziende sanitarie regionali potranno essere stipulati entro la data di scadenza della Convenzione stessa.

S.C.R.-Piemonte S.p.A si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett b) del D.lgs. 163/2006, di procedere all'affidamento di servizi analoghi, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi dalla naturale scadenza, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, alle stesse condizioni pattuite. L'efficacia dei singoli contratti attuativi in essere verrà differita per pari periodo.

S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva, inoltre, prima della scadenza del contratto, la possibilità di prorogarlo, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

ART. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'affidamento del servizio non comporta alcun onere per S.C.R.- Piemonte S.p.A. e le Aziende Sanitarie interessate poiché l'attività del broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi poste a carico delle Compagnie di assicurazione.

In particolare la provvigione di cui sopra viene fissata, per l'intera durata del servizio, nella seguente misura:

- ____% - quale provvigione per RCT/O – Responsabilità Civile Terzi –;
- ____% - quale provvigione per RC Auto/Kasko/ARD;
- ____% - quale provvigione per tutte le altre tipologie di polizze.

Tale provvigione deve ritenersi comprensiva di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione di dati, spese generali e amministrative e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento dello stesso.

Le Aziende Sanitarie regionali provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il Broker si impegna a rilasciare all'Azienda aderente la polizza, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnia di Assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà debitamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto, nel capitolato e negli altri documenti di gara. In ogni caso, il broker si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il *broker* si impegna a:

- manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti;
- fornire i servizi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel disciplinare e nel presente capitolato;
- a svolgere l'incarico nell'interesse delle Aziende Sanitarie, osservando tutte le indicazioni e le richieste delle stesse e nel rispetto della Convenzione stipulata con S.C.R.-Piemonte S.p.A, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Azienda Sanitaria aderente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- garantire la fattibilità del Progetto operativo in ogni sua fase ed in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie alle Aziende Sanitarie in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità dell'aggiudicatario stesso in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- fornire esaurienti relazioni in merito ad ogni iniziativa condotta per conto delle Aziende Sanitarie, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alle Aziende Sanitarie aderenti;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici delle Aziende Sanitarie né impegnare le Aziende medesime se non preventivamente autorizzato;
- passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara di Brokeraggio assicurativo nuovamente espletata al termine della presente Convenzione.

Il Broker, inoltre:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; in particolare i pagamenti relativi al presente appalto tra le imprese di assicurazione, i broker e le Aziende è consentito per il tramite del conto separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005). Nel caso in cui il Broker, ai sensi dell'art. 117, comma 3- bis del Codice delle assicurazioni, in alternativa all'accensione del conto separato provveda a mezzo fideiussione bancaria, dovrà attivare un conto bancario o postale ai sensi della L. 136/2010 e smi.;
- ha il preciso obbligo con riferimento alla specifica polizza assicurativa di cui alla lettera d) delle Premesse, di mantenerla per tutta la durata dell'incarico. Le Aziende hanno diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subissero per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti delle Aziende;
- è obbligato a reintegrare o a ricostituire la cauzione definitiva entro 30 giorni dalla notificazione del relativo invito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la stessa fosse stata escussa.

ART. 7 – ATTIVITA' SPECIFICHE IN CAPO AL BROKER E RELATIVI LIVELLI DI SERVIZIO

L'esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto dei livelli di servizio di seguito riportati. L'inosservanza di tali livelli di servizio comporterà l'applicazione di penali secondo quanto disciplinato all'art. 10.

Le prestazioni erogate dal broker saranno oggetto di verifica di conformità effettuata dal Direttore dell'esecuzione, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo le norme della Parte IV, Titolo IV del D.P.R. 207/2010.

7.1- PRESENTAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA ASSICURATIVO

Il Broker dovrà provvedere:

- a) relativamente al “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali”, alla presentazione del nuovo programma assicurativo - mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati - entro 30 giorni solari e consecutivi dalla stipula della convenzione.
- b) alla presentazione del programma assicurativo relativo a tutti gli altri rischi - mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati - entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento con ciascuna Azienda Sanitaria regionale aderente alla convenzione.

7.2-NOTIFICA DELLE SCADENZE DEI PAGAMENTI DEI PREMI

Il Broker dovrà provvedere a notificare a ciascuna Azienda aderente alla convenzione le scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, con almeno 60 giorni solari di anticipo.

7.3- CONSEGNA DEL RAPPORTO ANNUALE

Il Broker dovrà provvedere alla consegna a ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla convenzione del rapporto annuale e di statistiche dei sinistri, relativo all'anno precedente, entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare .

7.4- DISPONIBILITÀ DEL REFERENTE OPERATIVO DEL BROKER

Il Broker dovrà assicurare la disponibilità di un proprio referente operativo per attività da svolgere presso le sedi delle Aziende Sanitarie regionali che aderiranno alla presente convenzione per consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative in corso, per un massimo previsto per Azienda pari a 20 giornate di disponibilità annue, distribuite in relazione alle esigenze delle singole Aziende.

In caso di richiesta di assistenza, *il Broker* dovrà assicurare la disponibilità e la presenza presso la sede dell'Azienda di un proprio referente operativo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

7.5- CONSEGNA REPORTISTICA A SCR

Il Broker dovrà provvedere alla consegna a SCR- Piemonte S.p.A. di un rapporto annuale relativo al pagamento dei premi e alla situazione dei sinistri di ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla convenzione. Tale rapporto dovrà essere consegnato a SCR- Piemonte S.p.A. con cadenza annuale, entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare.

ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. *[da inserire se il subappalto è vietato]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, nella misura di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Broker di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

ART. 9- TRASPARENZA

Il Broker espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 10 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante alla Azienda Sanitaria richiedente) od imputabili all'Azienda Sanitaria richiedente, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato Tecnico:

a) la singola Azienda Sanitaria regionale ha la facoltà di applicare le seguenti penali

Livello di Servizio	Valore soglia	Penale
Presentazione del nuovo programma assicurativo	30 giorni solari e consecutivi dalla stipula della	€ 600,00 (seicento/00) per

	convenzione, in relazione al “Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali”	ogni giorno di ritardo
	60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento con ciascuna Azienda Sanitaria regionale aderente alla convenzione, in relazione a tutti gli altri rischi	
Notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi	60 giorni solari di anticipo	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
Consegna del rapporto annuale a ciascuna Azienda Sanitaria aderente	Entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Disponibilità del referente del Broker	3 giorni lavorativi dalla richiesta	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo

b) In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 7.5 del presente atto per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R. – Piemonte S.p.A. applicare una penale pari € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo lettera a) dovranno essere contestati all'Aggiudicatario per iscritto dalla singola Azienda Sanitaria aderente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R.- Piemonte S.p.A.

In tal caso l'Aggiudicatario potrà contro dedurre per iscritto, all'Azienda Sanitaria medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria aderente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Aggiudicatario le penali stabilite al precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Broker ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali di ciascuna singola Azienda Sanitaria aderente non potrà superare la misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione, fermo il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2.L'eventuale inadempimento contrattuale che darà luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo lettera b) dovrà essere contestato al Broker per iscritto da S.C.R..

In tal caso il Broker potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R., a giustificare l'inadempienza potrà essere applicata all'Aggiudicatario la penale di cui all'art. 10, lett. b), a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART.12- PREROGATIVE DELLE AZIENDE

Restano di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Le Aziende Sanitarie restano in ogni caso libere di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsiasi compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini e delle modalità della normativa in vigore.

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Azienda di riferimento
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Azienda senza il suo preventivo, esplicito, consenso.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente atto, sarà facoltà di SCR Piemonte S.p.A. risolvere il contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1454 e 1662 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

SCR Piemonte S.p.a. si riserva altresì la facoltà di risolvere l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del Broker aggiudicatario, nei seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% del valore dell'appalto;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora venga meno l'iscrizione nel registro di cui all'art. 109 c. 2, lettera b) del D.lgs. 209/2005;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A.;
- qualora disposizione legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra richiamati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione delle singole richieste di attivazione del servizio. In tal caso l'Aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Aziende Sanitarie sino alla individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione, S.C.R. -Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata .

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R.- Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati all'Aggiudicatario per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.- Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Aggiudicatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Aggiudicatario il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria nella modalità previste dall'art. 140 del D.lgs. 163/2006.

ART. 14- REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI OPERATIVI

Il referente per l'esecuzione del contratto è il Dott._____. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalle Aziende Sanitarie. Il referente del contratto potrà individuare i referenti operativi per ogni Azienda aderente che dovranno riportare allo stesso l'operatività.

ART. 15- DOVERE DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, S.C.R. – Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Sono a carico del *Broker* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente atto.

ART. 17 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il *Broker* aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare ad SCR Piemonte S.p.a. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite dal Foro di Torino in via esclusiva.

ART. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento dalla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.Lgs. n. 209/2005, al Regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i., al Codice Civile.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2)

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data

Il Broker

SCR Piemonte S.p.a.

SCHEMA DI CONTRATTO